



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Prot. n° P1122/4106/1 sott. 38

Roma, 24 GIU. 2004

LETTERA-CIRCOLARE

**-AI SIGG. DIRETTORI REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI**

**-AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI**

OGGETTO: D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340 – Chiarimenti su norme di esercizio e modalità di installazione dei serbatoi fissi.

Pervengono da alcuni Comandi provinciali dei Vigili del fuoco e dalle Associazioni di categoria quesiti in merito alla corretta applicazione del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340, concernente: “Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione”, per quanto attiene i seguenti aspetti:

- a) possibilità di riempimento dei serbatoi fissi utilizzando il sistema di scarico in dotazione ad autocisterne, conformi alle norme ADR, presso impianti esistenti non ancora adeguati con il sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio;
- b) indirizzi tecnici uniformi per la concessione di deroghe qualora, per motivate esigenze, non sia possibile l'interramento dei serbatoi fissi.

In merito alle questioni esposte si forniscono i seguenti chiarimenti.

- a) Il punto 15.2 dell'allegato A al D.P.R. n. 340/2003, stabilisce che le operazioni di riempimento dei serbatoi fissi possono essere effettuate con motore dell'autocisterna in moto se quest'ultima è provvista di sistema di sicurezza conforme alle vigenti norme ADR, in grado di chiudere le valvole e spegnere il motore, e se tale sistema di sicurezza è collegato al sistema di emergenza dell'impianto di distribuzione finalizzato alla sicurezza antincendio. Il predetto regolamento stabilisce che le norme di esercizio di cui al punto 15 dell'allegato A – comprese le modalità di effettuazione delle operazioni di riempimento dei serbatoi – devono essere applicate dalla data di entrata in vigore dello stesso, mentre è previsto un periodo di 5 anni per l'adeguamento degli impianti esistenti, ivi incluso la realizzazione del sistema di emergenza. Ciò posto viene chiesto se sia ammesso effettuare il rifornimento dei serbatoi fissi utilizzando il sistema di scarico in dotazione all'autocisterna – e quindi con il motore acceso – nel caso in cui gli impianti esistenti




Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

non siano ancora stati adeguati con il sistema di emergenza, sempre che l'autocisterna sia conforme alle norme ADR. Al riguardo, considerato che le operazioni di rifornimento effettuate con il sistema di scarico in dotazione ad autocisterne conformi alle norme ADR, garantiscono, pur in assenza del collegamento con il sistema di emergenza, un livello di sicurezza non inferiore a quello ottenibile utilizzando le usuali attrezzature in dotazione agli impianti, e tenendo altresì presente che tale prassi permette di ridurre le percorrenze nel trasporto su strada del GPL, eliminando le fasi di pesatura presso i depositi a seguito di ogni singolo scarico di prodotto, si ritiene che la suddetta procedura possa essere adottata esclusivamente presso impianti esistenti e limitatamente al periodo transitorio stabilito per l'adeguamento alle misure previste dal titolo III dell'allegato A. Resta inteso che al di fuori dei casi sopra menzionati, il riempimento dei serbatoi fissi mediante il sistema di scarico delle autocisterne è subordinato, tassativamente, all'osservanza integrale delle disposizioni di esercizio di cui al punto 15 dell'allegato A al citato D.P.R. n. 340/2003.

- b) In merito alle modalità di sistemazione dei serbatoi fissi, si ribadisce quanto già comunicato con lettera-circolare n. P154574106/1 sott. 38 dell'11 dicembre 2003, confermando la possibilità di avanzare richiesta di approvazione in deroga, in presenza di motivate esigenze costruttive, per progetti di impianti che prevedano l'installazione dei serbatoi parzialmente o completamente fuori terra purché totalmente protetti in corrispondenza di ogni punto con idoneo spessore di materiale di ricoprimento. Al riguardo si ritiene che i criteri di installazione originariamente previsti ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 della bozza di regolamento allegata alla lettera-circolare n. P716/4106/1 sott. 38 del 24 giugno 1999, (ossia serbatoi totalmente o parzialmente fuori terra ubicati in cassa di contenimento di cemento armato o ricoperti con protezione catodica), possano costituire, fatte salve specifiche situazioni al contorno, un valido riferimento tecnico da seguire nell'esame delle istanze di deroga anche al fine di perseguire la necessaria uniformità applicativa.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
(d'Errico)



4
VC/tmm



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Prot. n° P 3212/4106 sott.
Allegati: n° 1

Roma, 22 LUG. 2004

LETTERA-CIRCOLARE

**-AI SIGG. DIRETTORI REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI**

**-AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI**

OGGETTO: Decreto ministeriale 14 maggio 2004 recante: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³"- Primi chiarimenti ed indirizzi applicativi.

E' stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale indicato in oggetto il cui campo di applicazione è riferito ai depositi di G.P.L., aventi capacità complessiva non superiore a 13 m³, destinati ad alimentare impianti ad uso civile, industriale, artigianale ed agricolo, con esclusione degli impianti di distribuzione di G.P.L. per autotrazione, disciplinati dal D.P.R. n. 340/2003, e dei depositi ad uso commerciale, ossia a servizio di impianti di imbottigliamento e di travaso di G.P.L. in recipienti mobili, per i quali continua ad applicarsi il D.M. 13 ottobre 1994 anche nella fascia compresa tra 5 e 13 m³.

Come riportato all'articolo 6, tale provvedimento abroga tutte le precedenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi impartite in materia da questa Amministrazione, ivi comprese quelle diramate con circolari e lettere-circolari.

L'emanazione della nuova regola tecnica si è resa necessaria per sanare la notevole frammentazione del quadro normativo che si è determinata a partire dal 1984 con l'emanazione di svariate disposizioni riferite soprattutto alle modalità di interrimento dei serbatoi, non più in linea con gli orientamenti comunitari.

Le principali modifiche apportate riguardano l'armonizzazione con la direttiva 97/23/CE (recepita nel nostro ordinamento con il Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93) in materia di attrezzature in pressione per quanto attiene i requisiti costruttivi delle attrezzature e degli insiemi costituenti il deposito che devono essere muniti di marcatura CE ovvero di valutazione di conformità. Per tali aspetti ai fini dell'applicazione della nuova regola tecnica, oltre ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) della predetta direttiva, si è fatto esplicito riferimento alle specifiche



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

norme CEN armonizzate di settore, emanate o in corso di emanazione, di cui a breve dovrebbe essere disponibile la traduzione in italiano a cura dell'UNI.

Proprio l'adeguamento alle predette norme tecniche europee ha determinato l'esigenza di elevare il limite superiore del campo di applicazione del decreto, ora fissato a 13 m³ come capacità complessiva del deposito.

Si precisa che i progetti presentati agli Uffici dei Comandi provinciali VV.F. in data antecedente a quella di entrata in vigore del D.M. 14 maggio 2004 (8 giugno 2004), devono essere esaminati sulla base delle disposizioni previste dalla previgente normativa di prevenzione incendi.

Infine è stato predisposto l'unito fac-simile di certificazione di installazione di serbatoi di GPL, da unire all'istanza di sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, che aggiorna l'analogo documento allegato alla lettera-circolare prot. P1327/4106 sott. 40/A del 10 novembre 1999, i cui indirizzi procedurali restano tuttora validi.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
(d'Errico)



22 LUG. 2004

**FAC-SIMILE DELLA CERTIFICAZIONE DI INSTALLAZIONE DI SERBATOI DI
G.P.L., IN DEPOSITI AVENTI CAPACITÀ COMPLESSIVA FINO A 13 M³**

(DA ALLEGARE ALLA ISTANZA DI SOPRALLUOGO PER RILASCIO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI)

IL SOTTOSCRITTO

TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA (1)

.....

CON SEDE IN

P. IVA

ESECUTRICE DELL'INSTALLAZIONE DEL SERBATOIO PER G.P.L.

-Nr. DI FABBRICA(2) Nr. IDENTIFICATIVO(2)

-COSTRUTTORE (2)

-CAPACITA' GEOMETRICA (2) M³

-TIPO E MODALITA' DI INSTALLAZIONE / PROTEZIONE

.....

.....

PRESSO L'UTENZA DI SEGUITO SPECIFICATA:

-NOME / COGNOME

-INDIRIZZO

DICHIARA

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', AI SENSI DELL'ART. 10,
COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 FEBBRAIO 1998, N° 32,
CHE L'INSTALLAZIONE E' STATA REALIZZATA IN MODO CONFORME
ALLA REGOLA DELL'ARTE, AVENDO IN PARTICOLARE:

A) RISPETTATO IL PROGETTO DEL DEPOSITO DI G.P.L. (ART. 2 DEL
D.P.R. 12 GENNAIO 1998, N° 37):

(3)

B) OSSERVATO LE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI
AL D.M. 14 MAGGIO 2004;

C) INSTALLATO COMPONENTI E MATERIALI COSTRUITI A REGOLA
D'ARTE ED ADATTI AL LUOGO ED AL TIPO DI INSTALLAZIONE;

D) CONTROLLATA L'INSTALLAZIONE DEL SERBATOIO AI FINI
DELLA SICUREZZA E DELLA FUNZIONALITA' CON ESITO
POSITIVO, AVENDO ESEGUITO LE VERIFICHE PREVISTE DALLA
VIGENTE NORMATIVA;

E) INFORMATO L'UTENZA SULL'OSSERVANZA DI SPECIFICI OBBLIGHI E DIVIETI, FINALIZZATI A GARANTIRE L'ESERCIZIO DEL DEPOSITO IN SICUREZZA.

IL DICHIARANTE
(Timbro e Firma)

DATA,

N.B. = Le modalità di invio e di autenticazione della presente dichiarazione devono essere conformi agli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Si richiama in particolare l'attenzione sulle responsabilità penali del dichiarante di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità.

ALLEGATI (barrare una delle seguenti opzioni alternative):

SERBATOI CONFORMI ALLA DIRETTIVA 97/23/CE (PED)

- dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante a seguito di esame da parte di organismo notificato (serbatoio provvisto di marcatura CE – art. 10 e 15 D.Lgs. n. 93/2000)
- dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante a seguito di valutazione effettuata da un ispettorato degli utilizzatori (serbatoio privo di marcatura CE – art. 14 D.Lgs. n. 93/2000)

SERBATOI RICONDIZIONATI

- dichiarazione della ditta che ha effettuato il ricondizionamento attestante la conformità del serbatoio ai requisiti essenziali di sicurezza di cui alla direttiva 97/23/CE (PED) ovvero alla previgente normativa tecnica di prevenzione incendi.

SERBATOI DI CUI ALL'ART. 22, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 93/2000

- copia integrale del libretto di immatricolazione rilasciato dall'ISPESL in conformità alla previgente normativa tecnica, ovvero, in alternativa, per i serbatoi interrati posti entro contenitore in polietilene e per quelli rivestiti con resine epossidiche e protezione catodica;
- dichiarazione del fabbricante attestante la conformità alla previgente normativa tecnica di prevenzione incendi.

LEGENDA

- (1) Indicare una delle voci seguenti:
 - azienda distributrice rifornitrice del G.P.L., ovvero
 - impresa installatrice in possesso dei requisiti previsti dalla legge 5 marzo 1990, n° 46;
- (2) Indicare i dati risultanti dalla documentazione a corredo del serbatoio;
- (3) Indicare gli estremi di approvazione del progetto del deposito da parte del Comando Provinciale VV.F..



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Prot. n° P/1362/4122 sott. 67

Roma, 24 AGO. 2004

LETTERA-CIRCOLARE

-AI SIGG. DIRETTORI REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI

-AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI

OGGETTO: D.M. 16 maggio 1987. n. 246 - "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" - Chiarimenti al punto 8 - Norme transitorie.

Il punto 8.2 - Impianto antincendio - dell'allegato al decreto ministeriale indicato in oggetto recita: "Negli edifici di tipo "c", "d", "e", devono essere installati impianti antincendio fissi conformi al punto 7. Restano tuttavia validi gli impianti già installati a condizione che siano sempre assicurate le prestazioni idrauliche di cui al punto 7".

Pervengono richieste di chiarimenti circa l'obbligo di prevedere l'impianto idrico antincendio fisso in edifici aventi altezza superiore a 24 metri e fino a 32 metri (edifici di tipo "b"), preesistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 16/5/1987, n. 246.

Al riguardo si chiarisce che per i suddetti edifici sussiste l'obbligo di protezione con impianto idrico antincendio unicamente nel caso in cui l'impianto stesso sia stato espressamente previsto all'atto dell'approvazione del progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi da parte del Comando provinciale V.V.F.. In tale eventualità l'impianto deve assicurare le prestazioni idrauliche risultanti dal progetto approvato o dal C.P.I. e deve essere mantenuto in efficienza secondo quanto previsto all'articolo 5, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 37/1998.

Per gli edifici di tipo "b", esistenti alla data di entrata in vigore del citato decreto ed esclusi dalla precedente fattispecie, non è quindi prescritta l'installazione di impianti idrici antincendio di tipo fisso in quanto tale misura non è contemplata tra le norme di adeguamento di cui al punto 8 dell'allegato al D.M. n. 246/1987.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO

(F. Etico)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Prot. n° P/1363/4106 sott. 40/A

Roma, 24 AGO 2004

LETTERA-CIRCOLARE

-AI SIGG. DIRETTORI REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI

-AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI

OGGETTO: D.M. 14 maggio 2004 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³". Chiarimenti al punto 9 "Recinzione" dell'allegato.

Il punto 9, comma 3, dell'allegato al decreto ministeriale indicato in oggetto stabilisce che: "Per i depositi a servizio di complessi residenziali, al più quadrifamiliari, la recinzione non è necessaria a condizione che i serbatoi siano installati su proprietà privata, non accessibile ad estranei e dotata di recinzione propria."

Sono stati segnalati dubbi interpretativi circa le caratteristiche che devono possedere gli elementi di delimitazione dei suddetti complessi residenziali al fine di poter escludere la necessità di realizzare la recinzione propria del deposito di GPL.

Al riguardo, tenendo anche conto delle esigenze di tutela ambientale nonché delle diverse consuetudini locali, si chiarisce che la recinzione dei complessi residenziali, al più quadrifamiliari, può anche non essere rispondente ai requisiti indicati al comma 1 del medesimo punto 9 (rete metallica alta almeno 1,80 metri) dovendosi ritenere idonea qualsiasi delimitazione della proprietà, con muratura, inferriate, staccionate, steccati, ecc., in grado di identificare inequivocabilmente un suolo privato non accessibile ad estranei e di costituire un chiaro ostacolo alla libera intrusione.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO

(d'Erice)